



STATUTO

Art. 1 – Costituzione e sede

1. È costituito fra i soci presenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 82 ed 83, legge 1° aprile 1981, n. 121 il sindacato di appartenenti alla Polizia di Stato denominato "EQUILIBRIO SICUREZZA", in sigla "ES".
2. ES ha la propria sede legale in Roma.

Art. 2 – Modifica dello Statuto e durata

1. Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso o dal Consiglio generale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.
2. L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Attività, entrate e patrimonio

1. ES non esercita attività commerciale.
2. Le entrate del Sindacato sono costituite da: quote associative degli iscritti; contributi dei soci sostenitori; contributi di enti pubblici e privati; donazioni e lasciti; proventi vari e diversi.
3. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da: eventuali avanzi di gestione e dalle somme eventualmente ricevute che gli organi competenti avranno destinato a patrimonio; beni mobili ed immobili posseduti in seguito ad acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo; disponibilità finanziarie nonché azioni, obbligazioni ed ogni altro bene mobile o strumento finanziario di proprietà di ES.
4. È vietata sotto qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione del patrimonio a favore degli iscritti, dei soci sostenitori e dei soci onorari nonché di qualsiasi fondo, riserva, diritto od attività dell'associazione.
5. In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4 – Principi ispiratori e finalità

1. ES è libero, democratico, aconfessionale ed apartitico, senza fini di lucro e, basandosi sui principi della Costituzione della Repubblica Italiana, si ispira ai valori di democrazia, pluralismo, giustizia, equità e solidarietà sociale comuni al sindacalismo confederale.
2. Il Sindacato ha come proprio obiettivo la più ampia tutela, da attuarsi in ogni sede ed attraverso tutti gli strumenti consentiti, dei diritti e degli interessi dei lavoratori di polizia, da attuarsi anche mediante la valorizzazione del loro ruolo sociale di professionisti della Sicurezza dotati di specifica competenza, elevata professionalità ed esclusive responsabilità, addetti a funzioni e mansioni particolarmente gravose ed usuranti in qualità di Cittadini della Repubblica che rivendicano per sé tutti i diritti democratici che essa riconosce.

3. L'attività del Sindacato si svolge nel pieno rispetto del vigente dettato normativo, pur considerando obiettivo strategico il superamento dei vincoli imposti dagli artt. 82 ed 83 della citata Legge 121/1981, assumendo come obiettivo prioritario la salvaguardia del modello di sicurezza basato sull'Autorità civile di pubblica sicurezza da quest'ultima Legge delineato.

4. In tale ambito promuoverà ogni possibile intesa, collaborazione e sinergia di matrice confederale e con Istituzioni, enti ed associazioni, a partire dalle altre organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, nonché sindacati e rappresentanze militari del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con l'obiettivo di raggiungere la maggiore unitarietà possibile e relazionandosi con l'intera società civile.

5. Gli organi dirigenti nazionali possono stipulare accordi di reciproca affiliazione ovvero federazione con altre organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento a sigle che si ispirino ovvero intendano ispirarsi ad analoghi valori e riferimenti, con l'obiettivo di realizzare, in tale contesto, le più ampie convergenze possibili.

Art. 5 – Democrazia interna ed unità

1. A tutti gli iscritti è riconosciuto il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di concorrere alla formazione dei gruppi dirigenti venendo informati sulle attività del Sindacato nonché pari dignità senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, ruolo e qualifica.

2. Tutti gli iscritti, i soci sostenitori ed i soci onorari devono attenersi alle norme dello Statuto, improntando i comportamenti a lealtà e rispetto dei relativi principi ispiratori e finalità, nonché alle deliberazioni degli organi statutari.

3. L'indispensabile sintesi tra unità e democrazia nel Sindacato è ritenuta obiettivo strategico per cui, ferma restando la libertà del dissenso, questo deve essere manifestato nell'ambito degli organismi e con le forme di tutela previsti dallo Statuto, evitando in ogni caso di ledere all'esterno dell'organizzazione l'immagine sua, dei suoi iscritti, dei suoi quadri e dei suoi dirigenti.

Art. 6 – Adesioni

1. Sono soci fondatori coloro i quali sottoscrivono l'atto costitutivo nonché coloro ai quali tale qualifica venga attribuita successivamente con decisione unanime dei soci fondatori.

2. Possono aderire in qualità di iscritti tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.

3. L'adesione in qualità di iscritto avviene mediante la sottoscrizione del modello di delega all'Amministrazione della pubblica sicurezza a trattenere la quota sindacale dello 0,50 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione globale netta.

4. Gli iscritti godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

5. L'iscrizione è personale e dà diritto alla tessera dell'organizzazione ed all'accesso a tutti i servizi da essa garantiti, nonché a fruire di tutte le convenzioni dalla medesima stipulate a favore degli iscritti.

6. Possono inoltre aderire, in qualità di soci sostenitori, tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato collocati in quiescenza e gli appartenenti alle Forze di polizia in servizio o in quiescenza.

7. La Segreteria nazionale può altresì nominare soci onorari, previa accennazione della proposta di nomina da parte dei diretti interessati, personalità che abbiano svolto un ruolo meritorio per ordine e sicurezza pubblica, per il lavoro, per la giustizia sociale e per l'amministrazione della giustizia.

8. In ossequio a principi ispiratori e finalità dell'organizzazione, i soci sostenitori ed i soci onorari non sono titolari dell'elettorato attivo.

9. L'adesione in qualità di iscritto o socio sostenitore comporta l'integrale accettazione del presente Statuto.

10. Le qualifiche di iscritto, socio sostenitore e socio onorario sono personali e non trasmissibili.

11. Le qualifiche di iscritto, socio sostenitore e socio onorario non attribuiscono diritti sul patrimonio del Sindacato, neppure in sede di liquidazione, valendo in tal caso le previsioni statutarie e di legge.

Art. 7 – Ripartizione quote sindacali

1. Gli introiti derivanti dalle quote sindacali versate dagli iscritti vengono ripartiti sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio generale su proposta del Segretario generale.

Art. 8 – Organi e durata in carica

1. Sono organi di ES a livello nazionale:

- Il Segretario generale;
- La Segreteria nazionale;
- Il Direttivo nazionale;
- Il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
- Il Collegio dei probi viri.

2. A livello regionale e provinciale vengono costituiti organi analoghi a quelli previsti al comma 1, deputati a svolgerne le funzioni nei rispettivi ambiti di competenza territoriale.

3. In ciascun luogo di lavoro può essere costituita una Sezione sindacale di base.

4. Gli organi del Sindacato sono eletti dal Congresso e durano in carica quattro anni.

5. In caso di mozione di sfiducia presentata da almeno due terzi dei componenti di ciascun organo si procede alla celebrazione straordinaria del Congresso relativo all'organo medesimo, ferma restando in ogni caso per tutti gli organi la celebrazione del Congresso ordinario alla scadenza quadriennale del mandato degli organismi nazionali.

Art. 9 – Il Segretario generale

1. Il Segretario generale è il rappresentante legale nei confronti dei terzi ed in giudizio e può delegare a sostituirlo un Segretario nazionale in caso di sua temporanea assenza od impedimento.

2. È eletto dal Direttivo nazionale e provvede a convocare tutti gli organismi nazionali.

3. Convoca, altresì, gli organismi territoriali in caso di mancata convocazione da parte dei Segretari competenti a seguito di richieste formulate nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Convoca inoltre il Direttivo nazionale quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti e ne presiede le riunioni.

5. Può affidare ai Segretari nazionali la responsabilità di specifici settori di attività e di progetti, restando comunque responsabile degli indirizzi e delle attività complessivi.

6. È titolare dei poteri di firma nei rapporti bancari, che può delegare e provvede alla gestione del Sindacato, dando attuazione alle delibere della Segreteria nazionale, inclusa, d'intesa con il Segretario amministrativo, la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame del Direttivo nazionale per l'approvazione.

Art. 10 – La Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è composta dal Segretario generale e da due o più Segretari nazionali.

2. I Segretari nazionali sono eletti dal Direttivo nazionale su proposta del Segretario generale.

3. La Segreteria nazionale è l'organo di gestione ed amministrazione dell'associazione al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, tra l'altro:

- provvede alla gestione ed amministrazione, esercitando controlli amministrativi sulle strutture territoriali;

- promuove e sostiene iniziative di sviluppo organizzativo, decidendo costo e modalità del tesseramento per l'iscrizione individuale;
 - dà attuazione alle partnership con altre realtà associative e istituzionali, designando eventuali rappresentanze esterne;
 - decide ordinariamente la convocazione del Direttivo nazionale, fissandone l'ordine del giorno;
4. Per la validità delle riunioni della Segreteria nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Direttivo nazionale

1. Il Direttivo nazionale è l'organo di direzione politica ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nazionali entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. È convocato dalla Segreteria nazionale e ad esso compete assicurare la tempestiva verifica delle linee guida politico sindacali dell'organizzazione.

Art. 12 – Articolazione territoriale

1. ES si articola a livello territoriale in strutture modellate sulla falsariga di quelle nazionali.
2. Le strutture territoriali approvano i bilanci preventivi e consuntivi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per trasmetterli alla Segreteria nazionale, che provvede ad effettuare le opportune verifiche e li conserva per i cinque anni successivi.
3. Le Segreterie territoriali sono soggetti autonomi sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario, acquisiscono un proprio codice fiscale e sono responsabili per le obbligazioni che assumono.

Art. 13 – Bilanci

1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio deve essere redatto, sia a livello nazionale che dalle strutture territoriali, il bilancio dell'esercizio (stato patrimoniale, conto economico, unitamente alla nota integrativa o ad una relazione sulla gestione, secondo lo schema civilistico da approvarsi nei tempi e dagli organi previsti dalle precedenti disposizioni del presente statuto.

Art. 14 – Responsabilità

1. La struttura nazionale risponde di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale.
2. Le Segreterie territoriali sono le uniche responsabili, di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria, delle obbligazioni assunte tramite i rispettivi Segretari e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati dalla Segreteria nazionale od invocare una sua responsabilità di alcun genere.
3. Nella gestione dell'organizzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e, in particolare, fanno parte del presente statuto le seguenti previsioni e divieti: divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio; intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.

Art. 15 – Collegio dei sindaci revisori dei conti

1. Le articolazioni cui competono gestioni finanziarie devono eleggere nel proprio Congresso un Collegio dei sindaci revisori nel numero di tre effettivi, di cui un presidente con il compito di:
 - controllare l'amministrazione nonché verificare le entrate, la regolarità delle spese effettuate, la consistenza e la destinazione delle eccedenze;

– verificare, inoltre, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile;

– controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili.

2. Le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori di livello corrispondente e della Segreteria nazionale.

3. I membri del Collegio dei sindaci revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono sindaci revisori; quando è in discussione il bilancio partecipano alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti senza diritto di voto.

4. Le Segreterie presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al rispettivo Collegio dei sindaci revisori, il quale riferisce, con relazione scritta, al Direttivo.

Art. 16 – Collegio dei probi viri

1. Il Collegio dei probi viri, eletto nel Congresso di competenza in numero di tre membri effettivi, di cui uno presidente, ha il compito di provvedere all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare nonché decidere, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

2. Il Collegio dei probi viri nazionale decide, in seconda istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati nei collegi territoriali.

Art. 17 – Sanzioni disciplinari

1. L'iscritto il cui comportamento risulti essere contrario ai principi democratici che regolano l'attività sindacale o lesivo dei diritti di altri iscritti ovvero per l'organizzazione od, ancora, configuri violazioni di principi e norme dello Statuto o di regolamenti, potrà essere passibile delle sotto riportate sanzioni disciplinari, elencate in ordine di gravità crescente.

2. Queste ultime potranno essere erogate anche per i casi di condanna definitiva per delitti dolosi non "d'opinione":

– biasimo scritto;

– sospensione da 1 a 5 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;

– espulsione dall'organizzazione.

Art. 18 – Procedimento disciplinare. Ricorso

1. L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente e deve essere rivolta al Collegio dei probi viri competente, il cui presidente designa, tra i componenti, colui che conduce l'istruttoria.

2. L'attività istruttoria su ogni segnalazione di illeciti disciplinari deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio essere adottata entro e non oltre trenta giorni che decorrono dalla trasmissione al Collegio delle risultanze istruttorie.

3. I sopra citati termini possono essere prolungati, una sola volta, di ulteriori trenta giorni con delibera assunta dal Collegio da comunicare agli interessati, entro la prima scadenza dei termini.

4. L'iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti contestati che degli elementi su cui si fondano gli addebiti.

5. L'iscritto colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei probi viri nazionale.

6. il ricorso sospende provvisoriamente l'esecutività della sanzione inflitta.

Art. 19 – Sospensione cautelare

1. In casi di particolare gravità, connessi alla sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, la Segreteria nazionale può sospendere cautelativamente gli interessati dalla carica ricoperta o dalla qualità di iscritto per il tempo strettamente necessario all'inchiesta, alla decisione di prima istanza ed all'esame dell'eventuale ricorso.

Art. 20 – Gestione straordinaria

1. Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari su scelte fondamentali, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture territoriali e di disdette, al 31 ottobre di ciascun anno, in numero superiore alla metà degli iscritti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il Direttivo nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato, deliberare lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di un Commissario.

2. Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Segretario generale, facendo salva la successiva ratifica da parte del Direttivo nazionale alla prima convocazione utile.

Art. 21 – Commissario straordinario e “ad acta”

1. Il Commissario straordinario deve provvedere alla gestione ordinaria promuovendo la regolare ricostituzione degli organi statutari entro il termine fissato dal provvedimento di commissariamento.

2. Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.

3. Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 21 può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Art. 22 – Norma finale

1. Lo Statuto è vincolante dalla data di approvazione.